

IL MODELLO EAS:

La comunicazione dei dati fiscali degli enti associativi all'Agenzia delle Entrate.

L'art.30 del decreto legge 29/11/2008 n.185 (convertito con modifiche dalla L.28/01/2009 n.2), intitolato "*controlli sui circoli privati*", ha previsto l'**obbligo, per gli enti di tipo associativo, di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali** mediante un apposito modello che doveva essere approvato entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che doveva anche stabilire i tempi e le modalità per tale trasmissione.

Per la mancata trasmissione di questa "*comunicazione*" la legge non ha previsto sanzioni specifiche, bensì **la sanzione indiretta** (e forse ben più grave) della **perdita di alcune importanti agevolazioni fiscali** di cui godono tali enti (per l'esattezza, i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi e all'articolo 4 del decreto sull'I.v.a., diverrebbero imponibili). Ad esempio, le quote associative e i contributi che le associazioni normalmente incassano senza alcuna imposizione, diverrebbero soggetti ad Iva e ad imposte.

Con **Provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009**, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente **approvato il modello** che le associazioni (ma anche le società di capitali sportive dilettantistiche) dovranno inviare all'Amministrazione Finanziaria per segnalare il possesso dei requisiti che consentono loro di usufruire delle predette agevolazioni.

Il modello, che dovrà essere inviato obbligatoriamente in forma telematica (utilizzando il *software* denominato "*MODELLOEAS*", disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate), si presenta abbastanza complesso in quanto trattasi di un vero e proprio questionario, composto da ben 38 punti, ai quali ciascuna associazione dovrà dare risposta. Le domande formulate nel modello sono, in molti casi, collegate tra loro e presuppongono una conoscenza approfondita della normativa che riconosce agli enti associativi le agevolazioni fiscali.

Di seguito si evidenziano in *primis* quali sono i soggetti obbligati all'invio e quali, al contrario, ne sono esclusi e infine, quali sono i termini di presentazione dello stesso.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti gli enti di tipo associativo, con alcune esclusioni indicate in seguito.

L'obbligo, per espressa previsione normativa, riguarda anche le società di capitali sportive dilettantistiche introdotte dall'art.90 della L. n.289/02 (Finanziaria 2003). Per tali soggetti, attesa la particolare natura degli stessi, si presenteranno in taluni casi problemi di compilazione, posto che il modello risulta evidentemente "tarato" per gli enti di tipo di associativo.

Soggetti esclusi

Dal novero dei soggetti indicati in precedenza risultano esplicitamente esclusi dal nuovo obbligo telematico:


- ▶ **le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art.6, L. n.266/1991** (Legge quadro sul volontariato), che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. datato 25.05.95;
- ▶ **le associazioni pro-loco** che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. n.398/91;
- ▶ **gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali.**

In relazione a tale ultima ipotesi di esclusione, occorre fare attenzione in quanto, le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali che risultano, tuttavia,

decommercializzate per effetto dell'applicazione delle agevolazioni fiscali contenute nel Tuir e nel DPR n.633/72 (si tratta di soggetti che possiedono spesso solo il codice fiscale), non sono escluse da tale obbligo in quanto, comunque, trattasi di soggetti che svolgono di fatto attività commerciale.

Termini di presentazione

Ai fini della prima presentazione del nuovo modello, occorre distinguere tra:



Per coloro che si sono costituiti tra il 30.11.08 ed il 30.08.09, in quanto il termine del 60° giorno successivo scade prima del 30.10.09, le istruzioni prevedono che il modello debba comunque essere presentato entro la data del **30 ottobre 2009**.

Una volta effettuato l'invio, lo stesso non deve essere ripetuto con cadenza annuale, ma va ripresentato solo qualora intervengano modifiche nei dati precedentemente comunicati (in questo caso, però, il modello deve essere interamente ricompilato). La comunicazione delle variazioni deve avvenire **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione.

Laddove l'ente, in un dato momento, verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "*Perdita dei requisiti*".

Da ultimo, è doveroso evidenziare che, data la complessità e l'importanza della comunicazione, sarebbe opportuno farsi assistere da soggetti che abbiano conoscenze specifiche nel settore, quali ad esempio le associazioni o federazioni di appartenenza, al fine di evitare che un'erronea e/o contraddittoria compilazione, inneschi successivi controlli tesi a disconoscere le agevolazioni fiscali applicate. A tal proposito, si fa presente che durante **l'incontro avvenuto a Roma il 23/09 tra l'Agenzia delle Entrate**, i rappresentanti dell'Agenzia per le O.n.l.u.s., del Forum del Terzo Settore e del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, l'Agenzia delle Entrate si sarebbe impegnata a disporre un **rinvio del termine di presentazione del modello EAS** suddetto e a non applicare le sanzioni nel caso di errori esclusivamente formali nella compilazione. **L'Agenzia, inoltre, si è impegnata a fornire tutto il supporto necessario e l'assistenza, tramite i vari uffici dislocati nel territorio nazionale.**

Ostra, 25 settembre 2009